



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

AI FINI DELLA BASE IMPONIBILE DELL'IMU LA VARIAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE HA EFFICACIA DALL'ANNO SUCCESSIVO ALL'ANNOTAZIONE IN CATASTO

- Sentenza del 25.03.2026 pubb il 31/03/2026, n. 701 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Antonioli
- Rel. Gaudino

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMU – BASE IMPONIBILE – VARIAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE

Imposta Municipale Propria – Base imponibile – Variazione rendita catastale – Efficacia temporale – Individuazione.

Massima

In tema di IMU, ai fini della determinazione della base imponibile, le variazioni delle risultanze catastali assumono efficacia dall'anno successivo a quello della loro annotazione in catasto, dovendosi fare riferimento, per ciascun periodo d'imposta, alla rendita catastale vigente al 1° gennaio, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, in combinato disposto con l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Rif. Normativi

- D.lgs. 30/12/1992, n. 504, art. 2
- D.lgs. 30/12/1992, n. 504, art. 5

Conformi

- Cass., sez. 5, ord. 30/12/2020, n. 29898
- Cass., sez. 5, 11/09/2019, n. 22653
- Cass., sez. 6-5, ord. 09/03/2017, n. 6060

Difformi

- Cass., sez. 6-5, ord. 05/10/2020, n. 21331
- Cass., sez. 5, 11/09/2019, n. 22653
- Cass., sez. 5, ord. 08/02/2018, n. 4613

Anno pubb.

- 2026



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario